



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il sottoscritto Contrammiraglio (CP) Filippo MARINI, Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: la nota assunta a protocollo n.32526, in data 16/11/2023, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., su istanza della ITALGAS RETI S.p.A., ha autorizzato i lavori di ammodernamento ed incremento della sicurezza degli impianti di riduzione della pressione della rete gas, in località Salita S. Basegio, sita nell'area di San Basilio nel Comune di Venezia, commissionati alla MEIC Costruzioni S.r.l., con sede a Pordenone;

RITENUTO: opportuno disciplinare la circolazione stradale e pedonale nell'area di San Basilio, interessata dai lavori di che trattasi, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica;

VISTA: la propria Ordinanza n.150/2009, emessa in data 21/12/2009, e ss.mm./ii., con la quale è stato disciplinato l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Venezia;

VISTO: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, e ss.mm./ii. in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

VISTI: gli artt. 2, 6, 20 e 21 del Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm./ii, nonché il D.M. 10 luglio 2002 - "Disciplinare tecnico" del Codice della Strada;

VISTO: il D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

RENDE NOTO

che **dal 23 novembre al 7 dicembre 2023**, dalle ore 08.00 alle ore 18:00, la MEIC Costruzioni S.r.l. eseguirà lavori di ammodernamento ed incremento della sicurezza degli impianti di riduzione della pressione della rete gas, in località Salita S. Basegio, sita **nell'area di San Basilio** nel Comune di Venezia.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della circolazione stradale e pedonale)

Nel periodo di cui al "rende noto", nel tratto di strada prospiciente la stazione gas adiacente all'edificio 26, sito **nell'area di San Basilio** nel Comune di Venezia, meglio individuata

nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza, è vietata la sosta dei veicoli a motore, compresi cicli, motocicli e monopattini elettrici, con rimozione forzata degli stessi, nonché la circolazione pedonale, con esclusione dei mezzi e del personale dell'Impresa appaltante.

Articolo 2

(Prescrizioni per l'Impresa appaltante)

L'Impresa esecutrice dei lavori dovrà osservare le seguenti prescrizioni/condizioni, oltre a quelle dettate dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. con la nota in premessa citata, che qui si richiamano integralmente:

1. rispettare quanto prescritto dal Titolo IV del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm./ii. in materia di "Cantieri temporanei o mobili";
2. posare a propria cura e spese, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, cartelli informativi rivolti all'utenza portuale con l'indicazione del periodo in cui è prevista la realizzazione degli interventi;
3. posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di qualsivoglia altro intralcio all'ordinaria e sicura circolazione veicolare/pedonale dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata;
4. oscurare i segnali preesistenti, al fine di non generare equivoci;
5. mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
6. predisporre un percorso sicuro per i pedoni ed impedire la presenza di estranei all'interno dell'area di cantiere; in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente interrotte fino al regolare ripristino della sicurezza;
7. predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di Soccorso;
8. provvedere, al termine dei lavori, alla pulizia delle aree ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- del Decreto Legislativo n.285/1992 e ss.mm./ii se alla condotta di veicoli a motore e/o elettrici;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 2, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Filippo MARINI
*(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

AREA DI INTERVENTO – CABINA ADIACENTE ALL’EDIFICIO 26 NELL’AREA DI SAN BASILIO - COMUNE DI VENEZIA

